ARPAE

Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale n. DET-AMB-2016-1452 del 16/05/2016

Oggetto D.P.R. 59/2013. DITTA F.P.S. FOOD AND PHARMA

SYSTEM AUTORIZZAZIONE SRL. UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' ;ASSEMBLAGGIO MANUALE **MEDIANTE** SALDATURA/SMERIGLIATURA DI MACCHINE PER MICRONIZZAZIONE POLVERI E SUCCESSIVO COLLAUDO, MICRONIZZAZIONE CONTO TERZI; SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA

ROMAGNOLI N. 3/5.

Proposta n. PDET-AMB-2016-1459 del 12/05/2016

Struttura adottante Struttura Autorizzazioni e Concessioni di PIACENZA

Dirigente adottante ADALGISA TORSELLI

Questo giorno sedici MAGGIO 2016 presso la sede di Via Garibaldi, 50 - 29121 Piacenza, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e concessioni di PIACENZA, ADALGISA TORSELLI, determina quanto segue.

D.P.R. 59/2013 DITTA F.P.S. FOOD AND PHARMA SYSTEM SRL . AUTORIZZAZIONE UNICA AMBIENTALE PER L'ATTIVITA' DI "ASSEMBLAGGIO MANUALE MEDIANTE SALDATURA/SMERIGLIATURA DI MACCHINE PER MICRONIZZAZIONE POLVERI E SUCCESSIVO COLLAUDO, MICRONIZZAZIONE CONTO TERZI" SVOLTA NELLO STABILIMENTO SITO IN COMUNE DI FIORENZUOLA D'ARDA (PC), VIA ROMAGNOLI N. 3/5.

LA DIRIGENTE

VISTO il D.P.R. n. 59 del 13 marzo 2013 ("Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'articolo 23 del decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35");

PRESO ATTO che:

- la Provincia, ai sensi dell'art. 2 comma 1, lett. b) del succitato Decreto, è stata individuata come autorità competente ai fini del rilascio, rinnovo ed aggiornamento dell'autorizzazione Unica Ambientale che confluisce nel provvedimento conclusivo dello Sportello Unico per le Attività Produttive (S.U.A.P.) ai sensi dell'art. 7 del D.P.R. 7.9.2010 n. 160;
- con la legge 30 luglio 2015, n. 13 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitana di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", la Regione Emilia Romagna ha riformato il sistema di governo territoriale (e le relative competenze) in coerenza con la Legge 7 aprile 2014 n. 56, " Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e sulle unioni e fusioni di Comuni", attribuendo le funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni ambientali in capo alla Struttura Autorizzazione e Concessioni (S.A.C.) dell'Agenzia Regionale Prevenzioni, Ambiente ed Energia (ARPAE);

VISTA l'istanza di Autorizzazione Unica Ambientale avanzata dalla Ditta F.P.S. FOOD AND PHARMA SYSTEM SRL, trasmessa dal SUAP del Comune di Fiorenzuola d'Arda alla Provincia di Piacenza con nota P.E.C. del 17.11.2015 n. 30484 (prot. prov.le n. 68610 del 19.11.2015) per l'attività di "assemblaggio manuale mediante saldatura/smerigliatura di macchine per micronizzazione polveri e successivo collaudo, micronizzazione conto terzi" svolta nello stabilimento in oggetto. L'istanza è stata formulata per acquisire i seguenti titoli abilitativi:

- autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
- comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;

PRESO ATTO che la Ditta in parola, con D.D. n. 818 del 27.4.2010 della Provincia di Piacenza (confluita nel provvedimento conclusivo del procedimento del SUAP di Fiorenzuola d'Arda n. 15477 del 27.5.2010), è stata precedentemente autorizzata ad effettuare le emissioni in atmosfera;

ACQUISITI i seguenti contributi istruttori:

- nota del 14.12.2015 prot. 8903 (prot. prov.le n. 74027 del 18.12.2015), con cui Arpa sezione Provinciale di Piacenza ha espresso il proprio parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione unica ambientale nel rispetto di alcune condizioni relativamente alle emissioni in atmosfera;
- nota del 15.1.2016 n. 1293 (prot. Arpae n. 596 del 28.1.2016), con cui il Comune di Fiorenzuola d'Arda ha espresso parere favorevole per quanto di competenza, confermando che lo stabilimento ha solo scarichi domestici in pubblica fognatura e che le acque industriali sono raccolte internamente in apposito serbatoio e smaltite da aziende specializzate;
- nota del 20.4.2016 n. 23190 (prot. Arpae n. 3822 di pari data) con cui il Dip.to di Sanità Pubblica dell'AUSL di Piacenza ha comunicato di non avere particolari osservazioni o prescrizioni da proporre, facendo presente peraltro che la Ditta dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

DATO ATTO che, rispetto all'inquinamento acustico, il Comune di Fiorenzuola d'Arda, interpellato in proposito con nota 24/11/2015, prot. n. 69548, non ha fatto rilevare condizioni ostative all'esercizio dell'attività;

RICHIAMATE le seguenti disposizioni normative:

- la legge 7 agosto 1990, n. 241 "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*" nel testo vigente;
- la L. 26.10.1995 n. 447 " Legge quadro sull'inquinamento acustico";
- il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 recante il "*Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali*" e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 152 del 3 aprile 2006 e s.m.i., recante le "Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall'inquinamento e di gestione delle risorse idriche";

- la Legge Regionale n. 5 del 1 giugno 2006 recante, "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre 1993, n. 42 (ordinamento della professione di maestro di sci) e disposizioni in materia ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007, recante "Adeguamenti normativi in materia ambientale. Modifiche a leggi regionali";
- il D.Lgs. n. 160/2010 "Regolamento per la semplificazione ed il riordino della disciplina sullo sportello unico per le attività produttive ai sensi dell'art. 38, comma 3, del decreto legge 25 giugno 2008 n. 112 convertito con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008 n. 113";
- la L. 7 aprile 2014 n. 56, art. 1, comma 89, "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province e fusioni di Comuni";

RICHIAMATI altresì gli atti di indirizzo e regolamentari emanati dalla Regione Emilia Romagna nelle materie relative alle autorizzazioni/comunicazioni comprese in A.U.A., nonchè il Regolamento per la gestione del servizio di fognatura e depurazione approvato con verbale dell'Assemblea dell'Agenzia d'Ambito n° 5 del 30/04/2008, successivamente modificato con Delibere n° 5 del 19/03/2010 e n° 16 del 28/09/2011;

VISTO inoltre il Regolamento Arpae per il decentramento amministrativo;

DATO ATTO che, sulla base delle attribuzioni conferite con le Deliberazioni del Direttore Generale di Arpae nn. 96 del 23/12/2015 e 99 del 30.12.2015, alla sottoscritta responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Piacenza compete l'adozione del presente provvedimento amministrativo;

RITENUTO che sussistano i presupposti di fatto e giuridici per il rilascio dell'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta in oggetto con i limiti e le prescrizioni riportati nella parte dispositiva del presente provvedimento;

DISPONE

Per quanto indicato in narrativa

- di adottare, ai sensi dell'art. 4 del D.P.R. n. 59/2013, l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta dalla Ditta F.P.S. FOOD AND PHARMA SYSTEM srl (C.F. 02213370139) - avente sede legale in Comune di Como (CO), via Vandelli n. 20 - per l'attività di "assemblaggio manuale mediante saldatura/smerigliatura di macchine per micronizzazione polveri e successivo collaudo, micronizzazione conto terzi" svolta nello stabilimento sito in Comune di Fiorenzuola d'Arda (PC), Via Romagnali 3/5. Tale autorizzazione comprende i seguenti titoli abilitativi
 - autorizzazione ex art. 269 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ad effettuare le emissioni in atmosfera;
 - comunicazione di cui al comma 4 dell'art. 8 della L. 447/95 per quanto attiene l'impatto acustico;
- 2. di **stabilire**, per le emissioni in atmosfera, ai sensi dell'art. 269 del D.Lgs 152/2006, i seguenti limiti e prescrizioni relativamente allo stabilimento nel suo complesso:

2500 Nm³/h

EMISSIONE N. E1 SALDATURA/SMERIGLIATURA

Portata Massima

Durata massima giornaliera	2	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	7	m
Concentrazione massima ammessa di inquinanti:		
materiale particellare	10	mg/Nm ³
Ossidi di azoto		mg/Nm ³
Monossido di carbonio	10	mg/Nm ³

EMISSIONE N. E2 COLLAUDO/MICRONIZZAZIONE

Portata Massima	2000	Nm³/h
Durata massima giornaliera	4	h/g
Durata massima annua	220	gg/a
Altezza minima	7	m

Concentrazione massima ammessa di inquinanti:

materiale particellare 1 mg/Nm³

- a) i camini di emissione devono essere dotati di prese di misura posizionate e dimensionate in accordo con quanto specificatamente indicato dal metodo **U.N.I.10169** e per quanto riguarda l'accessibilità devono essere garantite le norme di sicurezza previste dalla normativa vigente in materia di prevenzione dagli infortuni e igiene del lavoro ai sensi del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.;
- b) per la verifica dei limiti di emissione sopra indicati, devono essere utilizzati i seguenti metodi di prelievo ed analisi:

- UNI EN 10169 per la determinazione delle **portate** e, qualora non applicabile, il metodo UNICHIM MU 422;
- metodo UNI EN 13284-1 per la determinazione del materiale particellare;
- UNI 9968 o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione del monossido di carbonio;
- ISTISAN 98/2 (DM 25.8.2000) o analizzatori con celle elettrochimiche per la determinazione degli ossidi di azoto;
- c) la durata dei campionamenti per la misura del **materiale particellare** deve essere pari a 60 minuti ovvero il volume di aeriforme prelevato per ciascun campionamento non deve essere inferiore a 0.5 m³;
- d) i controlli che devono essere effettuati a cura della direzione dello stabilimento devono avere una frequenza almeno annuale ed essere espletati secondo le modalità sopra indicate;
- e) la data, l'orario, i risultati delle misure e le caratteristiche di funzionamento esistenti nel corso dei prelievi dovranno essere annotati su apposito registro con pagine numerate, bollate dall'Arpae nodo di Piacenza, firmate dal gestore dello stabilimento, tenuto a disposizioni degli Organi di controllo competenti. Il registro dovrà essere compilato in ogni sua parte e le stesse informazioni dovranno essere riportate sui certificati analitici relativi ai controlli effettuati alle emissioni;
- f) il termine ultimo di **messa in esercizio** degli impianti è fissato a **quattro mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- g) il termine ultimo di **messa a regime** degli impianti è fissato a **cinque mesi** dalla data del provvedimento conclusivo dello Sportello Unico;
- h) qualora le date di messa in esercizio e/o messa a regime degli impianti non coincidano con quelle sopra indicate, il gestore è tenuto a comunicarlo con congruo anticipo al Comune ed all'Arpae nodo di Piacenza, specificando dettagliatamente i motivi che non hanno consentito al rispetto dei termini di cui trattasi. Decorsi 15 giorni dalla data di ricevimento di detta comunicazione senza che siano intervenute richieste di chiarimenti e/o obiezioni da parte dei suddetti Enti, i termini di messa in esercizio e/o di messa a regime degli impianti devono intendersi prorogati alle date indicate nella comunicazione del gestore;
- i) entro trenta giorni dalla data fissata per la messa a regime degli impianti, la ditta dovrà comunicare all'arpae nodo di Piacenza ed al Comune sede dello stabilimento i dati relativi ad almeno tre controlli delle emissioni effettuati in giorni diversi in un periodo di dieci giorni dalla data di messa a regime degli stessi;
- di fare salvo che il gestore dovrà mantenere aggiornate le schede di sicurezza a quanto previsto dalla vigente normativa REACH/CLP;

4. **di dare atto** che:

- il provvedimento conclusivo che verrà rilasciato dal SUAP sulla base del presente atto sostituisce l'autorizzazione ad effettuare le emissioni in atmosfera e comprende la comunicazione ex art. 8 comma 4, della L. 447/1995 richiamati nelle premesse del presente provvedimento;
- sono fatti salvi specifici e motivati interventi più restrittivi o integrativi da parte dell'autorità sanitaria ai sensi degli articoli 216 e 217 del T.U.L.S. approvato con R.D. 27 luglio 1934 n. 1265;
- resta fermo quanto disposto dal D.Lgs. n. 152/2006 e qui non espressamente richiamato;
- la presente autorizzazione non sostituisce i provvedimenti in materia di urbanistica, edilizia ed idraulica che devono essere eventualmente richiesti direttamente dalla Ditta, né pregiudica eventuali diritti di terzi;
- la presente autorizzazione verrà trasmessa in modalità telematica allo Sportello Unico competente per il rilascio del provvedimento conclusivo che dovrà essere inviato, oltre che all'Autorità Competente, a tutti i soggetti coinvolti nel procedimento anche ai fini delle attività di controllo;
- <u>ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 comma 6 del D.P:R. n. 59/2013, la durata dell'Autorizzazione Unica Ambientale è fissata in quindici (15) anni dalla data di rilascio del provvedimento conclusivo da parte del SUAP;</u>
- il presente provvedimento non comporta spese, né diminuzione di entrate;

Sottoscritta dalla Dirigente Dott.ssa Adalgisa Torselli con firma digitale Si attesta che il presente documento è copia conforme dell'atto originale firmato digitalmente.